



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 8 del 05/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - PROROGA DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 15/02/2021 - PERIODO 6 MARZO 2021 - 6 APRILE 2021

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 contenente le "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" approvato il 14 gennaio 2021 dal Consiglio dei Ministri, che ha deliberato, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "Emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), termine entro il quale possono essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus, ai sensi dei Decreti-Legge n. 19 e 33 del 2020;
- il D. L. del 23/02/2021 n. 15;
- le disposizioni del D.P.C.M. del 02/03/2021, che si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14/01/2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

CONSIDERATO che:

- è interesse pubblico primario contenere il rischio del diffondersi del virus, anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;
- in applicazione del principio generale della massima precauzione ed in considerazione della negativa evoluzione del contesto epidemiologico determinato dalla diffusione delle c.d. "varianti" del virus SARS-COV2 appare necessario mantenere il livello di attenzione corrente in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale;

RITENUTA la necessità, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le misure prescritte dal D.P.C.M. del 02/03/2021, di prorogare le misure di cui all'Ordinanza Sindacale n. 7 del 15/02/2021 fino alla data di vigenza del succitato D.P.C.M.;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

VISTO l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per quanto sopra,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.C.M. del 02/03/2021, **la proroga delle ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID19 adottate con Ordinanza Sindacale n.7/2021, a decorrere dal 06/03/2021 e fino al 06/04/2021**, fatta salva ulteriore eventuale proroga.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere disposizioni meno restrittive.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
- gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella